



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

La PEC dei clienti in Studio

Dott. Filippo Caravati – Dott. Davide Campolunghi

12 Ottobre 2017 – sala convegni ODCEC Milano – C.so Europa 11, Milano

SALUTO DI BENVENUTO

Dott. Mauro Coazzoli

Presidente Commissione Informatica, CCIAA e Restistro Imprese di Milano ODCEC
Milano

INTRODUZIONE AI LAVORI

Dott. Filippo Caravati

Componente Commissione Informatica, CCIAA e Restistro Imprese di Milano ODCEC
Milano e coordinatore del Quaderno PEC

La posta elettronica, sebbene sia diventata indispensabile nell'attività professionale, non è uno strumento privo di limiti.

Ed è proprio per compensare tali «difetti» che è nata la P.E.C., uno strumento che garantisce: data di invio e ricezione, provenienza, integrità, certezza di ricezione.

Interventi della giornata

- ✓ **Normativa, aspetti giuridici e uso nel PTT** - *Campolunghi*
- ✓ **Analisi dei Vantaggi e Svantaggi** - *Caravati*
- ✓ **Applicazioni pratiche** - *Campolunghi*
- ✓ **Organizzazione dello Studio** – *Caravati*

Intervallo

- ✓ **Conservazione a norma della PEC** - *Agostini*
- ✓ **Criticità e punti aperti** – *Caravati e Campolunghi*
- ✓ **Domande**

- ✓ **Normativa, aspetti giuridici e uso nel PTT**
- ✓ **Analisi dei Vantaggi e Svantaggi**
- ✓ **Applicazioni pratiche**
- ✓ **Organizzazione dello Studio**

Intervallo

- ✓ **Conservazione a norma della PEC**
- ✓ **Criticità e punti aperti**
- ✓ **Domande**

Fonti normative e validità giuridica - Il corpo normativo della P.E.C.

- ✓ D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, «*Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta certificata a norma dell'articolo 27 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3*»
- ✓ D.M. 2 novembre 2005, «*Regole tecniche per la formazione, trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata*»
- ✓ D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, «*Codice dell'amministrazione digitale*»
- ✓ Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (introduzione dell'obbligo di pubblicità della P.E.C. per società, professionisti iscritti ad albi o elenchi e PA)
- ✓ D.L. 12 ottobre 2012, n. 179 (estensione dell'obbligo alle imprese individuali)

P.E.C. e firma digitale

Firma digitale: strumento in grado di garantire *un'identità elettronica (ID)* al documento informatico, mediante l'attribuzione univoca della paternità dello stesso ad un soggetto identificato da appositi enti certificatori;

P.E.C.: *sistema di trasmissione (carrier)* di messaggi e documenti informatici, tale da fornire l'individuazione sicura della prova di invio e ricezione;

i due diversi concetti di mezzo di trasmissione dell'atto e firma dell'atto stesso nell'informatica giuridica si sovrappongono quando si affronta la tematica della validità legale del documento informatico e della e-mail come tale.

È inoltre necessario operare una distinzione fra corpo del testo della e-mail e documenti allegati che devono essere oggetto di autonoma valutazione.

Il valore probatorio della semplice e-mail

- ➡ Art. 2712 Codice Civile «*Riproduzioni meccaniche*»
- ➡ Art. 2702 Codice Civile «*forma scritta, efficacia della scrittura privata*»
 - Il valore giuridico e probatorio di un documento informatico è collegato al tipo di firma elettronica che lo contraddistingue.
 - In giurisprudenza si rinvencono due orientamenti contrapposti :
 - la e-mail come un documento informatico privo di firma (quindi valido solo se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti);
 - e-mail come un documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice (quindi valutabile dal giudice sia in ordine all'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, sia per ciò che concerne il valore probatorio);



Il valore probatorio della P.E.C.

► Art.48 D.Lgs. n.82/2005 (C.A.D.):

- l'invio di una e-mail certificata è equiparato a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento. Ai fini della legge, il messaggio si considera consegnato al destinatario quando è accessibile nella sua casella di posta.
- gestori autorizzati del servizio PEC garantiscono l'invio e la ricezione del messaggio di posta elettronica certificata, attestando non solo l'avvenuta trasmissione e la consegna del medesimo ma anche certificandone data e ora. Inoltre, la busta di trasporto è sottoscritta con una firma digitale «che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata».



La P.E.C. e i vizi di notifica

- La P.E.C. è uno strumento concepito per essere teoricamente immune dai principali vizi che affliggono l'ordinario meccanismo di notifica attraverso ufficiale giudiziario e a mezzo posta raccomandata (ad esempio notifica a persona diversa dal destinatario, momento di perfezionamento della notifica, ecc...).
- A discapito del cittadino, sul quale incombe il pesante onere di «sorvegliare» la propria P.E.C. ed ha scarsi mezzi per confutare la prova di trasmissione.

La P.E.C. e le notifiche degli atti fiscali

- Modifiche introdotte dall'art. 45 della Legge n. 69 del 2009 all'art. 137 del Codice di Procedura Civile, per le notifiche con la P.E.C. (originale informatico);
- Introduzione dell'art. 149 bis del Codice di Procedura Civile, per le notifiche con la P.E.C. ad opera del D.L. n.193 del 2009 (originale analogico);
- Richiamo dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 all'articolo 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile, per la notifica degli atti di natura fiscale (dirette, IVA e registro) senza esclusione dell'art.149 bis;
- Modifiche all'art.26 del D.P.R. 602 del 1973 introdotte dall'art. 38 del D.L. n. 78 del 2010 relative alla possibilità di notifica via PEC delle cartelle esattoriali;
- Art. 3 bis. comma 4 e 5 bis comma 1 del D.Lgs. n.82 del 2005 (CAD) modificato dal D.L. n. 179 del 2012, circa gli obblighi di comunicazione telematica tra PA, imprese e privati;
- Modifiche all'art.26 del D.P.R. 602 del 1973 introdotte dall'art.14 del D.Lgs. n.159 del 2015 relative all'obbligo di notifica via PEC delle cartelle esattoriali;
- art. 3 bis, 5 bis e 6 del D.Lgs. n.82 del 2005 (CAD) modificati dal D.Lgs. N.179 del 2016, circa gli obblighi di comunicazione telematica tra PA, imprese e privati;
- Art. 60 D.P.R. n.600 del 1973 modificato dall' Art. 7 quater, comma 6, D.L. 193 del 2016 per la notifica via PEC di avvisi di accertamento;
- Modifiche all'art.26 del D.P.R. 602 del 1973 introdotte dall' Art. 7 quater, comma 6, D.L. 193 del 2016 inerenti la procedura di notifica via PEC delle cartelle esattoriali;

In particolare: le notifiche degli avvisi di accertamento fiscali via PEC

La notifica "diretta":

Art.60, comma 7, del D.P.R. n.600 del 1973 prevede dal 1 luglio 2017 la facoltà per Agenzia delle Entrate di notificare "direttamente" gli avvisi di accertamento via P.E.C. a imprese individuali, società e professionisti. L'indirizzo della casella del destinatario della notifica è quello risultante dall'indice INI-PEC.

La norma prevede una particolare procedura di notifica in caso di indirizzo P.E.C. del destinatario non valido, inattivo o saturo. Ag. Entrate infatti procede alla notifica mediante deposito telematico e pubblicazione dell'avviso nell'area riservata del sito internet della società infocamere SCpA per un periodo di giorni 15, dandone notizia al destinatario per raccomandata semplice.

La norma prevede anche la possibilità di ricevere via PEC la notifica degli avvisi di accertamento per quei soggetti che, pur non obbligati ad avere una casella PEC, se ne siano comunque dotati.

Rimane dubbia la validità delle notifiche via PEC avvenute prima del 1 luglio 2017.

In giurisprudenza di segno contrario ad es. CTP Milano n. 6087/06/14, di segno favorevole CTP Matera n.447/1/2015.

In particolare: le notifiche degli avvisi di accertamento fiscali via PEC

La notifica "indiretta":

Il combinato disposto dell'art. 60 D.P.R. n.600 del 1973 e degli art.137 e 149 bis del C.P.C. prevede la notifica attraverso messi comunali o messi speciali che devono/possono avvalersi della P.E.C.

Sostanzialmente vengono previste delle procedure di dichiarazione di conformità, di firma digitale degli atti e di relata di notifica da parte dei messi che rendono questa modalità di notifica particolarmente complessa e quindi fino ad oggi scarsamente utilizzata.

La notifica si perfeziona con il ricevimento da parte del messo della ricevuta di consegna emessa dal gestore del servizio P.E.C. del destinatario. Per contro, in caso di impossibilità di ottenere quest'ultima (casella piena, casella inattiva, casella non valida) la notifica non si perfeziona ed il messo deve passare alle altre modalità "tradizionali" di notifica.

Si ravvisano le criticità legate alle informazioni contenute nell'INI-PEC

In particolare: le notifiche delle cartelle esattoriali via PEC

L'art.26 del D.P.R. 602 del 1973 prevede dal 1 giugno 2016 l'obbligo per Equitalia di notificare "direttamente" la cartella esattoriale via P.E.C. a imprese individuali, società e professionisti. In precedenza era solo una facoltà.

La norma richiama in toto il comma 7 dell'art.60 del D.P.R. n.600 del 1973, pertanto si applica la stessa identica disciplina relativa alla notifica degli avvisi di accertamento via PEC.

In alcuni casi, questa modalità di notifica è stata ritenuta dai giudici non valida in quanto non garantisce la prova dell'effettiva consegna della cartella al destinatario, nonostante l'attestazione del gestore del servizio. In questo senso CTP Lecce n.611/2/2016 e CTP Napoli n.1817/28/2016.

In particolare: i dettagli tecnici delle notifiche via PEC

Gli atti impositivi vengono sempre notificati via PEC nella forma di file allegati alla stessa. Essi devono però rispondere ai requisiti tecnici previsti dal D.Lgs. n.82/2005 (C.A.D.) e dal DPCM 13/11/2014 per assumere valore legale.

In giurisprudenza si sta affermando un filone che vuole i giudici tributari investiti del compito delegato loro dall'art. 20, comma 1-bis del C.A.D. di accertare se la notifica della cartella di pagamento sotto il formato digitale garantisca la conformità del documento informatico notificato all'originale. Pertanto l'atto impositivo privo di sottoscrizione digitale allegato alla PEC rende nulla la notifica. In questo senso CTP Milano n.1023/1/2017, CTP Savona n.100/1/2017 e n.101/1/2017, CTP Reggio Emilia n.204/1/2017.

La P.E.C. e le notifiche degli atti processuali tributari

- Art. 4 D.Lgs. n.82 del 2005 (CAD) in vigore sino al 14/9/2016 circa la possibilità di trasmissione telematica degli atti alla P.A. (norma d'indirizzo oggi trasfusa nell'Art. 3);
- Art. 16, comma 4 del D.P.R. n.68 del 2005 circa i limiti all'utilizzo della P.E.C. nei processi civile, penale, amministrativo, contabile e tributario;
- Art. 39, comma 8 del D.L. n. 98 del 2011 introduce l'utilizzo della P.E.C. nel contenzioso tributario ed il processo tributario telematico (P.T.T.);
- D.M. n. 163 del 2013 contenente la disciplina del P.T.T. e regola l'utilizzo della P.E.C. nello stesso;
- Modifiche all'Art. 2, comma 6 D.Lgs. n.82 del 2005 (CAD), introdotte dal D.Lgs. n.179 del 2016 circa il rapporto tra le disposizioni del cad ed i processi telematici;
- introduzione Art. 6 ter D.Lgs. n.82 del 2005 (CAD), ad opera del D.Lgs. n.179 del 2016 circa un definitivo indice degli indirizzi delle Pubbliche Amministrazioni;



in particolare: l'utilizzo della P.E.C. nel P.T.T.

In una prima fase l'utilizzo della P.E.C. è stato introdotto quale mezzo per la trasmissione delle sole comunicazioni da parte delle Segreterie delle Commissioni Tributarie alle parti del processo tributario (abrogato comma 1 bis dell'art.16 del D.Lgs n.546 del 1992 e Decreto del Direttore Generale delle Finanze 26 aprile 2012).

Con l'introduzione del P.T.T. e dei suoi regolamenti attuativi (D.M. n. 163 del 2013 e Decreto del Direttore Generale delle Finanze 4 agosto 2015) e l'introduzione dell'Art . 16 bis del D.Lgs n.546 del 1992 ad opera del D.Lgs. n. 156 del 2015 la P.E.C. ora ha un quadro di riferimento completo nell'ambito del contenzioso tributario.

in particolare: l'utilizzo della P.E.C. nel P.T.T.

In primo luogo: le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate mediante l'utilizzo della PEC, ai sensi del C.A.D. Pertanto, indipendentemente dalle modalità di deposito effettuato, ossia cartaceo o telematico, mediante difensore abilitato, l'utilizzo della PEC per le comunicazioni processuali risulta già operativo dal 2012 con riguardo a tutte le Commissioni tributarie presenti sul territorio nazionale.

Qualora non sia stato indicato l'indirizzo PEC ovvero in caso di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le medesime comunicazioni avvengono mediante deposito nella segreteria della Commissione Tributaria.

Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta certificata al quale vuol ricevere le comunicazioni.

Infine, a norma laddove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata il contributo unificato è aumentato della metà.

in particolare: l'utilizzo della P.E.C. nel P.T.T.

In secondo luogo, è ora prevista la possibilità di effettuare in via telematica le notificazioni tra le parti e il deposito degli atti presso la competente commissione tributaria. Inoltre, l'indicazione dell'indirizzo PEC, valevole per le comunicazioni e le notificazioni, equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

In particolare le previsioni relative alla notificazione telematica degli atti (in primis il ricorso introduttivo) si applicano di concerto con l'entrata in vigore del P.T.T. nelle diverse commissioni tributarie di volta in volta designate dai decreti attuativi del D.M. n.163 del 2013.

Alla data attuale il P.T.T. è previsto esclusivamente come opzionale ed attivato ormai in tutta Italia secondo il seguente calendario:

in particolare: l'utilizzo della P.E.C. nel P.T.T.

1 dicembre
2015

- commissioni tributarie presenti nelle regioni Toscana e Umbria;

15 ottobre
2016

- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise;

15 novembre
2016

- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Liguria e Piemonte;

15 dicembre
2016

- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto;

in particolare: l'utilizzo della P.E.C. nel P.T.T.

15 febbraio
2017

- commissioni tributarie presenti nelle regioni Campania, Puglia e Basilicata;

15 aprile 2017

- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Lazio, Lombardia e FriuliVeneziaGiulia;

15 giugno
2017

- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna;

15 luglio 2017

- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche, Val d'Aosta e P.A. di Trento e Bolzano;

in particolare: l'utilizzo della P.E.C. nel P.T.T.

Il P.T.T. è allo stato attuale facoltativo

Il ricorso/appello può essere notificato all'ufficio impositore via P.E.C.

Se si sceglie questa modalità il ricorrente/appellante ha l'obbligo di depositare tale atto ed i relativi allegati per via telematica attraverso l'applicativo PTT presente nel portale Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), ricevendo online il numero di iscrizione a ruolo della controversia.

Anche la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente/appellante, ha la facoltà di avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e relativi documenti allegati.

Qualora la parte sia ricorrente che resistente si avvalga delle modalità telematiche nel procedimento di primo grado, è obbligata successivamente ad utilizzare le medesime modalità anche nel giudizio d'appello. Tale obbligo si estende anche al deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio.

In caso di sostituzione del difensore è possibile operare nuovamente la scelta.

in particolare: l'utilizzo della P.E.C. nel P.T.T.

Per accedere al P.T.T. il difensore deve essere in possesso di un dispositivo di firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata validi. È possibile indicare una pluralità di indirizzi P.E.C. in caso di collegio difensivo.

le notifiche tra le parti avvengono via P.E.C., ivi compresi gli atti processuali telematici da notificarsi a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice procedura civile, che devono essere trasmessi all'indirizzo P.E.C. dell'ufficio notificazioni esecuzioni e protesti (UNEP) pubblicato e presente nell'elenco I.P.A.

Il deposito degli atti presso le Commissioni Tributarie nel P.T.T. non avviene attraverso la P.E.C., ma attraverso *l'upload* dei documenti direttamente nel portale dedicato (SIGIT).

Le comunicazioni processuali avvengono via P.E.C.

in particolare: l'utilizzo della P.E.C. nel P.T.T.

A quale indirizzo P.E.C. delle Agenzie ed enti della P.A. notificare?

il D.M. n.163 del 2013 in ambito per il P.T.T. fa espresso riferimento all'Elenco di cui all'art. 47, comma 3 del C.A.D. pubblicato nell'indice delle pubbliche amministrazioni (I.P.A.) di cui all'art. 57 bis del C.A.D.

In ambito amministrativo tale elenco non è invece più valido per eseguire notifiche. In origine l'art. 16-ter del D.L. 179 del 2012 (pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni) richiamava l'I.P.A., riferimento successivamente cancellato dalle modifiche operate dalla legge n. 114 del 2014. Pertanto l'IPA non può più essere considerato un pubblico elenco utilizzabile ai fini della notificazione a mezzo PEC agli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale. In sua vece va consultato il registro PP.AA. elenco formato dal Ministero della Giustizia, consultabile esclusivamente dagli Uffici Giudiziari, dagli UNEP e dagli avvocati, che purtroppo risulta ancora incompleto e con indirizzi diversi da quelli pubblicati nell'I.P.A.

in particolare: l'utilizzo della P.E.C. nel P.T.T.

La Corte di Cassazione con ordinanza n.17941/2016 ha chiarito che le notifiche degli atti processuali tributari a mezzo P.E.C. sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del processo tributario telematico. Ad avviso dei giudici, a diverse conclusioni non si può pervenire nemmeno in caso che la notifica via P.E.C. avvenga a cura di un avvocato abilitato ai sensi del novellato art.1 della L. 53/94, trattandosi quest'ultima di norma non operante per il processo tributario, stante la sua specialità.

Sul punto però si segnalano alcune precedenti sentenze di merito contrastanti.

- ✓ **Normativa**
- ✓ **Analisi dei Vantaggi e Svantaggi**
- ✓ **Applicazioni pratiche**
- ✓ **Organizzazione dello Studio**

Intervallo

- ✓ **Conservazione a norma della PEC**
- ✓ **Criticità e punti aperti**
- ✓ **Domande**

La Posta Elettronica Certificata

La posta elettronica è uno strumento di comunicazione moderno la cui utilità e versatilità ormai tutti conosciamo.


E' uno strumento parallelo rispetto alla posta elettronica *«tradizionale»* - *ovvero una casella di posta aggiuntiva con finalità ed uso differenti* - *mediante cui è possibile inviare messaggi aventi valore legale equiparato a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno.*

La Posta Elettronica Certificata

Implica l'intervento di altri soggetti oltre a Mittente e Destinatario, introducendo nel processo le figure dei «*Gestori delle caselle di posta elettronica certificata*» (uno per il mittente ed uno per il destinatario), e si basa su caratteristiche tecniche ben precise definite da apposita normativa.

La trasmissione di un messaggio può essere considerata posta «certificata» solo se tutti gli attori del *processo* operano nell'ambito della posta certificata (si tratta infatti di un «*sistema chiuso*»).

Il Flusso



La Posta Elettronica Certificata

La Posta Elettronica Certificata consente l'attestazione certificata di alcune caratteristiche importanti dei messaggi:

1. l'orario di spedizione del messaggio;
2. la certezza dell'integrità del contenuto di quanto trasmesso;
3. l'orario di consegna del messaggio;
4. la certezza dell'integrità del contenuto di quanto consegnato;
5. la certezza del mittente.

VANTAGGI

1. **utilizzo indipendente dagli orari di apertura degli uffici postali;**
2. **costi della singola operazione molto contenuti;**
3. **semplicità ed economicità di archiviazione, inoltro e riproduzione;**
4. **facilità di invio a più destinatari contemporaneamente, purché non nascosti;**
5. **possibilità di consultazione ed uso anche da postazione diverse ed in qualunque momento;**
6. **grande difficoltà di contraffazione dei messaggi;**
7. **trasmissibilità di diversi formati di allegati;**
8. **certificazione dell'integrità del contenuto della trasmissione.**

SVANTAGGI

1. **costi di impianto notevoli (per il Gestore di posta);**
2. **necessità dell'utilizzo di un personal computer e di una connessione ad internet;**
3. **necessità di un contratto con un «gestore P.E.C.» (e quindi: pagamenti periodici, rinnovi contrattuali etc.);**
4. **complessità di archiviazione, inoltro e riproduzione;**
5. **manca di un riferimento univoco per singolo destinatario (un singolo soggetto può avere più indirizzi).**

Obblighi Normativi: D.L. 185/2008

Manovra «anticrisi» D.L. 185/2008 (convertito in Legge n.2 del 2009)

Calendario di entrata in vigore:

- Dal 29 novembre 2008 → tutte le nuove società**
- Entro 29 novembre 2009 → tutti i professionisti**
- Entro 29 novembre 2011 → imprese già esistenti**

P.E.C., Firma Digitale e Marca Temporale

- **Firma digitale:** strumento in grado di garantire *un'identità elettronica (ID)* al documento informatico, mediante l'attribuzione univoca della paternità dello stesso ad un soggetto identificato da appositi enti **certificatori**. (*firma digitale è il più «forte» dei 4 tipi di firma elettronica: semplice, avanzata, qualificata, digitale*).
- **P.E.C.: sistema di trasmissione (carrier)** dei messaggi e documenti informatici, tale da fornire l'individuazione sicura della prova di invio e ricezione.
- **La P.E.C. non può sostituire la marca temporale**
- **La P.E.C. non è un sistema di conservazione** (*anche di archiviazione*)

CAD (Codice Amministrazione Digitale)

D.Lgs. 82/2005

- **«Nuovo CAD» modificato 13.09.2016**
- **La seconda edizione era del 2010**
- **La prima edizione era del 2005**

→ Stabilisce le regole per la digitalizzazione della PA *(ma è applicabile anche ai privati)*

CAD (Codice Amministrazione Digitale)

D.Lgs. 82/2005

Principali contenuti del CAD:

- Digitalizzazione attività amministrativa
- Rapporti tra PA ed imprese (art. 5-bis)
- Pagamenti informatici
- Firme digitali
- Utilizzo PEC (Art. 6 e 48)
- Dematerializzazione documenti
- Protocollo informatico e fascicolo elettronico
- Conservazione documenti
- Accesso ai servizi in rete
- Istanze alla PA
- ...

CAD (Codice Amministrazione Digitale)

D.Lgs. 82/2005

ART. 5-bis

« ... la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti ... tra Imprese e PA ... avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ... »

ART. 6

«Per le comunicazioni ... le PA utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle PA degli atti e provvedimenti che lo riguardano.»

Interoperabilità della P.E.C. con non-pec

P.E.C. / e-mail:

Pro:

- certezza dell'invio
- log 30 mesi
- identificabilità certa della casella mittente.

Contro:

- Manca certezza ricezione
- Mancano le ricevute del sistema pec (in particolare la seconda)

Interoperabilità P.E.C., e-mail normale e altri sistemi di spedizione

	P.E.C.	Raccomandata A.R.	Corriere espresso	E-mail tradizionale
Uso da casa e/o ufficio	SÌ	NO	SÌ	SÌ
Valore legale	SÌ	SÌ	NO	NO
Consegna immediata	SÌ	NO	NO	SÌ
Certificazione spedizione	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Avviso ricezione	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Conservazione ricevuta	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Inalterabilità contenuto	SÌ	SÌ	SÌ	NO

- ✓ **Normativa**
- ✓ **Analisi dei Vantaggi e Svantaggi**
- ✓ **Applicazioni pratiche**
- ✓ **Organizzazione dello Studio**

Intervallo

- ✓ **Conservazione a norma della PEC**
- ✓ **Criticità e punti aperti**
- ✓ **Domande**

Convocazione CdA ed Assemblee

- Procedura per la gestione del Consiglio di Amministrazione
 - P.E.C. in sostituzione della raccomandata con ricevuta di ritorno per la convocazione dei Consigli;
 - P.E.C. per trasmettere il testo delle delibere e per renderlo al Segretario della riunione con le correzioni proposte.
- Procedura per la gestione delle Assemblee
 - P.E.C. in sostituzione della raccomandata con ricevuta di ritorno per la convocazione delle Assemblee, per l'acquisizione delle deleghe e la restituzione del foglio presenze firmato digitalmente.

Convocazione CdA ed Assemblee

Vantaggi:

- La P.E.C. garantisce in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio, cosa che non avviene con la raccomandata tradizionale.
- Altri vantaggi sono collegati al numero di comunicazioni da inviare ed al contenuto dei documenti (più destinatari = più raccomandate, più fogli = più peso della busta, cioè maggiori costi in entrambi i casi).
- Foglio presenze e testo delle delibere possono essere firmate digitalmente e, quest'ultime, rese (con P.E.C.) al Segretario della riunione. A testo concordato e definito si potrebbe indicare in calce dello stesso la seguente annotazione: «Quanto trascritto è conforme al documento circolato in forma elettronica e firmato digitalmente».
- L'utilizzo della P.E.C. ben si presta alle procedure di consultazione per iscritto e consenso per iscritto.

Convocazione CdA ed Assemblee

Assemblee:

Nel caso di Assemblea tenuta con consultazione scritta (articolo 2479, III co., del Codice Civile) l'iter deve consentire di assicurare:

- l'effettiva possibilità per tutti i soci di essere informati preventivamente della decisione da assumere;
- l'effettiva possibilità per tutti i soci di partecipare al processo decisionale e di manifestare in esso la propria opinione.

Stessa importanza assume la P.E.C. nel caso di voto per corrispondenza e nella conseguente indicazione delle modalità di comunicazione delle delibere.

Comunicazioni in ambito contrattuale

- Comunicazioni tra conduttore e locatore anche finanziario;
- Comunicazioni tra impresa e personale in forza;
- Comunicazioni tra agente e mandante;
- Comunicazioni con compagnie/agenzie di assicurazione;
- Comunicazioni tra committente/stazione appaltante ed appaltatori/subappaltatori;
- Attivazione/Modifica/Acettazione di qualsiasi clausola contrattuale;

Esempi di comunicazioni contrattuali con P.E.C.

- ✓ Invio fattura elettronica;
- ✓ Comunicazione aggiornamento ISTAT del canone di locazione immobiliare;
- ✓ disdetta contratto fornitura energia elettrica;
- ✓ Invio al dirigente di lettera d'assunzione, diffida, contestazione, provvedimento disciplinare, licenziamento;
- ✓ Invio sollecito di pagamento al cliente;
- ✓ invio reclamo al provider servizio internet;
- ✓ Invio comunicazione modifica recapiti aziendali ai fornitori;



Comunicazioni importanti ai clienti del commercialista

- Invio al cliente del preventivo e del mandato professionale;
- Trasmissione Modelli F24;
- Gestione avvisi di irregolarità;
- Richiesta documenti al clienti;
- Convocazione C.d.A. ed Assemblee;
- Trasmissione verbali adunanze C.d.A. ed Assemblee;
- Trasmissione cedolini paga;
- Consegna pareri, valutazioni e perizie;
- Inoltro circolari informative;
- Inoltro copia delle dichiarazioni fiscali;

Data certa

Nel tradizionale sistema di documentazione cartacea, l'attribuzione della data sul documento è prova opponibile ai terzi fino a querela di falso se il sottoscrittore contro il quale il documento è prodotto in giudizio ne ha riconosciuto la validità ovvero è stata legalmente riconosciuta

Poste Italiane dal 1 aprile 2016 non eroga più il servizio "Data Certa", tale servizio consentiva di apporre un timbro postale su un documento al fine di attestarne la data (giorno, mese e anno) della sua formazione e renderlo così opponibile a terzi (cd. "autoprestazione postale").

La P.E.C. offre in sé uno strumento per apporre la data certa ad un documento che sia originariamente analogico o informatico.

La procedura di trasmissione e validazione sul quale si fonda la P.E.C. induce infatti la produzione di una attestazione orodataria

Data certa per documento originale cartaceo

Procedura operativa :

- scansione originale documento cartaceo sottoscritto;
- «conversione» dello stesso in formato PDF;
- Apposizione della dichiarazione di conformità;
- sottoscrizione con apposizione della firma elettronica del soggetto emittente il documento;
- invio per Posta Elettronica Certificata del documento sottoscritto digitalmente dall'indirizzo di P.E.C. del soggetto emittente del documento al medesimo indirizzo P.E.C. ;
- stampa e conservazione delle due mail certificate ricevute dal gestore del servizio;

Finanziamento Soci

L'importanza dell'attribuzione di una data certa ed opponibile ai terzi, ai sensi dell'articolo 2704 del Codice Civile, a diversi atti quali, ad esempio, la concessione di un finanziamento (non a titolo di conferimento) da parte dei soci di una società alla stessa.

La trasmissione del documento informatico effettuata con P.E.C. equivale alla notificazione per mezzo della posta e ha valore legale. I riferimenti del documento trasmesso mediante P.E.C., sono opponibili ai terzi.

Il documento allegato è opponibile ai terzi se formato in conformità a quanto previsto dagli articoli da 20 a 23 quater del C.A.D. e dell'articolo 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Finanziamento Soci

Procedura operativa :

- predisposizione del documento;
- «conversione» dello stesso in formato PDF;
- sottoscrizione mediante firma elettronica del soggetto concedente il finanziamento;
- invio tramite P.E.C. del documento sottoscritto digitalmente dalla P.E.C. del concedente alla P.E.C. della società;
- risposta per accettazione del finanziamento da parte della società tramite la stessa procedura (documento PDF, sottoscrizione elettronica, invio tramite P.E.C.);
- Conservazione dei files relativi a documenti firmati e ricevute

- ✓ **Normativa**
- ✓ **Analisi dei Vantaggi e Svantaggi**
- ✓ **Applicazioni pratiche**
- ✓ **Organizzazione dello Studio**

Intervallo

- ✓ **Conservazione a norma della PEC**
- ✓ **Criticità e punti aperti**
- ✓ **Domande**

Organizzazione dello Studio e P.E.C.

- Gestione diretta della P.E.C. per conto del cliente.
- Demandare al cliente la gestione della P.E.C.
- Soluzioni intermedie:
 - a) Lo Studio come domiciliatario elettronico del cliente.
 - b) Ricevere dal cliente le chiavi di accesso alla propria P.E.C.
 - c) Ricevere direttamente le comunicazioni inviate ad un indirizzo dello Studio indicato dal cliente quale suo indirizzo P.E.C. ed inoltrarle successivamente.
 - d) Ricevere in contemporanea col cliente le comunicazioni P.E.C. ricevute da un indirizzo che provveda ad inoltrarle ad entrambi.
 - e) Acquisire dal cliente le comunicazioni dallo stesso ricevute via P.E.C. e ritenute meritevoli di segnalazione allo Studio.

La domiciliazione elettronica della PEC dei clienti

- La gestione della casella PEC per conto dei clienti è una forma di domiciliazione elettronica
- Consigliata la formalizzazione (contratto autonomo o appendice del mandato professionale) per disciplinare:
 - Modalità gestione email pervenute
 - Durata;
 - Obblighi studio
 - Compenso
- Anche il nuovo CAD ha riconosciuto questo concetto con il Domicilio Digitale (persone fisiche)

Le ricevute della P.E.C.

- Il mittente riceve la «ricevuta di accettazione» o un «avviso di non accettazione» a seconda che il proprio gestore abbia o meno correttamente acquisito l'email da inviare.
- Quando l'email giunge al gestore della P.E.C. del destinatario, costui la deposita nella casella del destinatario stesso e notifica al mittente, tramite la «ricevuta di consegna», il successo dell'operazione.

→ per ogni invio il mittente riceve almeno 2 ricevute: una ricevuta di accettazione ed una ricevuta di consegna.

N.B. La ricevuta di consegna è svincolata dal fatto che il destinatario prenda visione del messaggio con la sua apertura, così come invece capita con Outlook.

Funzionamento e caratteristiche del servizio P.E.C.

- Allineamento al tempo ufficiale coordinato (U.T.C.) dell'ora delle «ricevute di accettazione» e delle «ricevute di consegna» del messaggio di trasporto;
- Conservazione di un log degli eventi principali;
- il Gestore del servizio P.E.C. non conserva informazioni per risalire al contenuto dei messaggi dopo che l'utente ha cancellato il messaggio dal server;
- Divieto di utilizzo dei destinatari nascosti, altrimenti il messaggio non viene consegnato.

I tipi di ricevute generati dal sistema P.E.C.

- a) Ricevuta di accettazione e la busta di trasporto per l'invio;
- b) Avvisi di non accettazione per eccezioni formali e per virus;
- c) Ricevute di preso in carico;
- d) Ricevuta completa di avvenuta consegna;
- e) Ricevuta breve di avvenuta consegna;
- f) Ricevuta sintetica di avvenuta consegna;
- g) Busta di anomalia per messaggi da caselle di posta non P.E.C.;
- h) Avviso di rilevazione di un virus informatico;
- i) Avvisi di mancata consegna.

- ✓ **Normativa**
- ✓ **Analisi dei Vantaggi e Svantaggi**
- ✓ **Applicazioni pratiche**
- ✓ **Organizzazione dello Studio**

Intervallo

- ✓ **Conservazione a norma della PEC**
- ✓ **Criticità e punti aperti**
- ✓ **Domande**

Dott. Filippo Caravati e Dott. Davide Campolunghi

- ✓ **Normativa**
- ✓ **Analisi dei Vantaggi e Svantaggi**
- ✓ **Applicazioni pratiche**
- ✓ **Organizzazione dello Studio**

Intervallo

- ✓ **Conservazione a norma della PEC**
- ✓ **Criticità e punti aperti**
- ✓ **Domande**

L'Anagrafe nazionale delle caselle P.E.C. un'opera ancora da completare

- Attualmente sono previsti 6 pubblici elenchi contenenti gli indirizzi P.E.C.:
 - Domicilio digitale del privato cittadino (art. 3 bis C.A.D.): non ancora istituito ed oggetto del recente aggiornamento del C.A.D.;
 - Registro Imprese (D.L. 185/2008 art.16 comma 6): registro contenente anche gli indirizzi P.E.C. delle imprese;
 - INIPEC (art. 6 bis C.A.D.): indice nazionale contenente gli indirizzi P.E.C. di imprese e professionisti iscritti in albi professionali, alimentato dal MISE attraverso estrazione dei dati direttamente dal Registro imprese e da ordini, albi e collegi;
 - Registro PP.AA. (DL 179/2012 art.16 comma 12): registro gestito dal Ministero della Giustizia contenente gli indirizzi P.E.C. delle Amministrazioni pubbliche, consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Ad oggi in larga parte incompleto
 - REGINDE (DM 44/2011 art.7): registro gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni al P.C.T., consultabile solo dai soggetti abilitati al P.C.T.;
 - IPA (art. 57 bis C.A.D.) : indice ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi. È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale e contiene gli indirizzi PEC a livello di singola struttura/ufficio di riferimento;



La P.E.C. non «certifica» gli allegati

- La P.E.C. è uno sistema di trasporto con maggiori garanzie (data invio, integrità, data ed esito ...).
- Non certifica l'allegato, esattamente come nella raccomandata cartacea.
- Soluzione: predisposizione dell'allegato informatico in modalità conforme a quanto previsto dagli art. 21-23 bis del C.A.D. e dal DPCM 13/11/2014 a seconda che alleghiamo un documento informatico, una copia informatica di originale analogico, un duplicato informatico o una copia informatica.

I messaggi di P.E.C. non sono crittografati

- Mancate Garanzie di Privacy e Sicurezza.
- Transita dai server come la posta elettronica «normale», quindi in chiaro ed in «busta aperta».
- Soluzione: possibilità di crittografare gli allegati.

Non si ha la certezza del mittente

- Chiunque può aprire una casella con il nome di un altro ...
- Come nella posta elettronica ordinaria potrei utilizzare in uscita bill.gates@microsoft.com, anche nella P.E.C. potrei richiedere fiat@legalmail.it.
- Solo alcuni certificatori richiedono «garanzie» sul soggetto che la richiede (ad esempio Consiglio Nazionale).
- Soluzione: controllare in nei Registri Pubblici

La P.E.C. deve essere controllata giornalmente

- Importanza dei messaggi
- Sanzioni o decorrenza dei termini
- Approccio mentale ...
- Dimensione della casella: standard ed ottimale
- Soluzione: persone deputate, scarico continuo

Limiti agli invii «massivi»

- Almeno un «A:» (To:).
- Non previsti i nascosti «CCN:» (Bcc:).
- Ricevuta completa solo per il destinatario principale, per gli altri ricevuta «ridotta».
- Virus.
- P.E.C. esclusiva.
- Limiti dimensionali invio (attenzione ai più destinatari).

La P.E.C. è un sistema chiuso

→ **Non interoperabilità con standards stranieri.**

→ In ambito comunitario non è previsto un sistema interoperabile transnazionalmente.

Chiusura di una casella P.E.C.

Chiusura Casella o Cambio Gestore:

- Non previsto «passaggio dei dati».
- Non è sempre previsto uno scarico «offline».
- Non previsto il riutilizzo «nome» casella.

→ Soluzione: fare la scelta giusta subito.

Durata dell'archiviazione

- Art. 2220 del Codice Civile - Conservazione delle scritture contabili:
 - 1. Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione*
 - 2. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere ed i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.*
 - Normativa fiscale 5 anni.
 - Le ricevute P.E.C. sono conservate per 30 mesi.
- Soluzione: conservazione sostitutiva e/o gestionali professionali P.E.C.



Sanzioni per la mancata comunicazione della propria casella P.E.C.

D.L. n. 185 del 2008

Imprese: obbligo di dotarsi di casella P.E.C. da iscrivere presso il competente Registro imprese;

- Mancanza di specifiche norme sanzionatorie per il mancato rispetto da parte di società già iscritte.
- Rifiuto di iscrizione per le società neocostituite.

Professionisti: obbligo di dotarsi di casella P.E.C. da comunicare al competente Ordine/Albo;

- Mancanza di specifiche norme sanzionatorie per il mancato rispetto.

Confutare la ricezione di una P.E.C.

La validità giuridica del sistema P.E.C. si impernia attorno alla ricevuta di consegna del messaggio.

- Certifica la data e l'ora in cui il messaggio è stato consegnato.

Tale ricevuta costituisce la prova legale della avvenuta trasmissione della e-mail certificata al destinatario.

Due conseguenze rilevanti:

- La ricevuta deve essere prodotta in giudizio dal mittente.
- Solo nel caso in cui il mittente non la produca, il destinatario può confutare l'avvenuta ricezione.

- ✓ **Normativa**
- ✓ **Analisi dei Vantaggi e Svantaggi**
- ✓ **Applicazioni pratiche**
- ✓ **Organizzazione dello Studio**

Intervallo

- ✓ **Conservazione a norma della PEC**
- ✓ **Criticità e punti aperti**
- ✓ **Domande**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Domande

Dott. Filippo Caravati

filippocaravati@caravatipagani.it

Dott. Davide Campolunghi

davide.campolunghi@studiocampolunghi.com

Dott. Pietro Luca Agostini

pietroluca.agostini@unicatt.it